



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 114 del 24/07/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 11 giugno 2009, n. 344

L. R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Miggiano (LE) - Proponente: Eco Energy S.r.l..

L'anno 2009 addì 11 del mese di giugno in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con nota acquisita il 30.03.07 al prot. n. 5879 del 10.04.07, la società Eco Energy s.r.l., con sede in Ruffano (LE) alla via Roma n° 58, trasmetteva all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01 e dell'art. 14 del r.r. n. 16/06, istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e la documentazione relativa al progetto di parco eolico di n. 10 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 20 MW da realizzare nel Comune di Miggiano (LE);
- con nota prot. 8485 del 24.05.2007 il Settore Ecologia invitava la società Eco Energy s.r.l. ad integrare la documentazione trasmessa con l'istanza e ad inviarla anche all'Amministrazione comunale di Miggiano; con la medesima nota invitava la stessa amministrazione comunale a trasmettere l'attestazione dell'avvenuta affissione all'Albo per un periodo di 30 gg, corredata dell'indicazione delle eventuali osservazioni pervenute, nonché ad esprimere il parere di competenza di cui all'art. 16, co.5, della l.r. n. 11/01;
- con nota acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 12119 del 24.07.07, la società Eco Energy s.r.l. trasmetteva la documentazione integrativa richiesta e dichiarava di apportare aggiornamenti al layout di progetto eliminando due aerogeneratori e utilizzando aerogeneratori di altezza pari a 100m;
- con nota acquisita al prot. n. 17376 del 15.11.07 dal Settore Ecologia, il Comune di Miggiano inviava il proprio parere favorevole all'intervento proposto dalla società Eco Energy s.r.l. unitamente alla certificazione di avvenuto deposito del progetto e relativa pubblicazione all'Albo Pretorio dal 10.08.2007 al 09.09.2007 ed allegava le osservazioni pervenute da parte dell'Associazione "Progetto SUD - Partendo da Miggiano". Le osservazioni pervenute si riferivano a valutazioni di tipo economico sui vantaggi apportati dalla scelta di produrre energia da impianti eolici per l'amministrazione comunale e rilevava la scarsa partecipazione della cittadinanza nel processo decisionale del Comune. Con stessa nota il comune di Miggiano inviava il parere favorevole del settore Area Tecnica;
- con nota prot. 1396 del 29.01.08 quest'ufficio richiedeva al proponente di presentare controdeduzioni alle osservazioni presentate dall'Associazione Socio - Politico - Culturale "Progetto SUD - partendo da Miggiano";
- con nota acquisita con prot. n. 3599 del 19.02.08 dal Settore Ecologia la società Eco Energy s.r.l. trasmetteva le controdeduzioni alle osservazioni espresse dall'Associazione Socio - Politico - Culturale

“Progetto SUD - partendo da Miggiano” affermando che le osservazioni in questione esprimono generiche valutazioni riguardo lo sviluppo delle energie alternative non riferendosi ad aspetti tecnici del procedimento in corso;

- con nota prot. 8878 del 18.06.08 quest'ufficio richiedeva al proponente di trasmettere specifica relazione agronomica sugli ulivi al fine di definire il carattere di “monumentalità” degli elementi arborei coinvolti dal progetto ai sensi della L.R. 14/07;

- con nota prot. 11744 del 26.08.08 quest'ufficio inoltrava copia della precedente nota erroneamente inviata al comune di Miggiano per competenza e non per conoscenza;

- con nota prot. 12561 del 12.09.08 acquisita dal servizio Ecologia la società proponente inviava gli elaborati integrativi riguardanti la relazione agronomica per la verifica della monumetalità degli alberi di ulivo presenti nel sito di intervento;

- con nota prot. 12751 del 16.09.08 il Settore Ecologia invitava la società proponente ad inviare su supporto digitale la precisa ubicazione degli aerogeneratori atteso che la base cartografica utilizzata nelle ultime integrazioni richieste risultava incoerente con l'ubicazione ricavata dalle coordinate Gauss-Boaga indicate negli elaborati di prima istanza;

- con nota acquisita dal Servizio Ecologia prot. 14520 del 17.10.09 la società Eco Energy s.r.l. trasmetteva, come richiesto, l'ubicazione puntuale degli aerogeneratori su supporto digitale e cartaceo;

- da una verifica cartografica lo scrivente Ufficio constatava l'incoerenza delle coordinate Gauss Boaga inviate con la precedente nota rispetto alle coordinate trasmesse negli elaborati di prima istanza e con nota prot. 15013 del 24.10.08 chiedeva alla società Eco Energy chiarimenti in proposito, sollecitando l'indicazione dell'univoca ed esatta posizione delle torri eoliche al fine di consentire l'espletamento dell'istruttoria;

- con nota acquisita al prot. n. 15880 del 12.11.08 dal Servizio Ecologia la società proponente inviava chiarimenti circa il posizionamento degli aerogeneratori dichiarando valide le coordinate Gauss-Boaga trasmesse in data 16.10.2008 acquisite dal Servizio Ecologia con prot. 14520 del 17.10.08;

- con nota inviata con prot. 16164 del 17.11.08 questo Servizio rispondeva alla società Eco Energy ribadendo la necessità di chiarezza in merito al posizionamento degli aerogeneratori e informando che qualora la società avesse ritenuto valide le coordinate trasmesse con nota acquisita con prot. 14520 del 17.10.08 avrebbe dovuto attivare nuova istanza con relativo parere e conseguente nuova pubblica evidenza;

- a tale nota la società Eco Energy rispondeva (nota acquisita da questo Servizio con prot 16955 del 01.12.08) di tenere conto solo delle coordinate inviate con gli elaborati tecnici in data 30 marzo 2007 (prot. 5879 del 10.04.07) e che quelle fornite successivamente in riferimento agli elaborati integrativi sulla presenza di ulivi monumentali non corrispondevano al reale layout del parco eolico;

- con nota prot. 328 del 15.01.09 il Servizio Ecologia richiedeva al proponente la convenzione ambientale ai sensi del D.G.R. 1462/08;

- con nota prot. 329 del 15.01.09 il Servizio Ecologia chiedeva al competente Assessorato allo Sviluppo Economico - Ufficio Energia informazioni circa le istanze di autorizzazione unica ex D. Lgs. 387/2003 presentate nel Comune di Miggiano (LE);

- con nota prot. 1485 del 02.02.09 il Servizio Industria e Industria Energetica dell'Assessorato allo Sviluppo Economico, in riscontro alla nota di questo Servizio, comunicava le istanze ex D. Lgs. 387/03 depositate presso il suddetto ufficio;

- con nota prot. 2249 del 20.02.09 questo Ufficio chiedeva al Settore Area Tecnica del Comune di Miggiano chiarimenti in merito alle istanze di autorizzazione unica ex D. Lgs. 387/2003 presentate nel comune poiché dal riscontro con i dati forniti dall'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico risultavano parchi eolici già autorizzati nel territorio comunale;

- con nota acquisita dal Servizio Ecologia al prot. 2256 del 20.02.09 il Comune di Miggiano rispondeva alla precedente nota informando questo Ufficio che non vi sono autorizzazioni già rilasciate, né impianti già in esercizio nel territorio comunale; inoltre con stessa nota il comune trasmetteva copia di

convenzione regolante la concessione a favore della società Eco Energy s.r.l., tale convenzione non rispetta la D.G.R. 1462/08, così come richiesto (nota prot. 328 del 15.01.09);

- con nota acquisita al prot. 2309 del 23.02.09 la società Eco Energy trasmetteva a questo Ufficio l'atto ufficiale di convenzione con il Comune di Miggiano, tale convenzione non rispetta la D.G.R. 1462/08, così come richiesto (nota prot. 328 del 15.01.09) ;

- con nota prot. 3129 del 09.03.09 il comune di Miggiano trasmetteva per conoscenza a questo Servizio la convocazione inviata alla società proponente per la firma della convenzione suddetta;

- con nota prot. 3549 del 18.03.09 il Comune di Miggiano ritrasmetteva a questo Servizio i chiarimenti chiesti con nota prot. 2249 del 20.02.09 e allegava copia della convenzione stipulata con la società Eco Energy.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

==> Proponente: Eco Energy s.r.l.

==> Località: Paduli, Comune di Miggiano (LE)

==> N. aerogeneratori: 8

==> Diametro aerogeneratori: 90 m

==> Potenza complessiva: 16 MW

Coordinate aerogeneratori:

Aerogeneratore EST NORD

1 2801124.8834 4431239.8420

2 2800822.3231 4431017.4818

3 2801173.9768 4430862.4272

4 2800917.8339 4430591.3175

5 2801181.8884 4430320.7556

6 2801918.6043 4430969.2667

7 2801899.6696 4430583.8020

8 2802304.1578 4430577.2400

Tali coordinate, nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, sono state esplicitate dal proponente nell'elaborato Tav 1 Relazione Descrittiva (Aggiornamento documentazione del 24 maggio 2007) e corrispondono alle rappresentazioni cartografiche presentate.

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

a - Inquadramento nel PRUE di riferimento

La proposta progettuale, inoltrata all'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA in regime transitorio, ex art. 14 del Regolamento regionale n.16/2006, non richiede l'applicazione delle

disposizioni del PRIE

b - Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'installazione di 8 aerogeneratori disposti lungo una linea pressoché perpendicolare alla direzione dei venti predominanti ad una interdistanza minima di 360 m per minimizzare le reciproche interferenze e per evitare l'effetto selva. Gli aerogeneratori avranno torri di tipo tubolare, tinteggiate con colori chiari, con rotori a 3 pale. Per lo studio di impatto ambientale sono state elaborate delle fotosimulazioni dalle quali si evince che il parco eolico sarà visibile parzialmente dalla strada SP 252 che si collega a Miggiano e dalla SP 179 (Montesano - Ruffano). Il SIA afferma che dal centro abitato di Miggiano l'impatto dovrebbe essere poco rilevante in quanto il centro urbano è topograficamente depresso rispetto all'impianto.

Si rileva tuttavia che l'intervento proposto è localizzato nella zona cosiddetta dei "Paduli", compresa tra i Comuni di San Cassiano, Botrugno, Scorrano, Supersano, Ruffano, Montesano, Surano, Nociglia, Maglie, Cutrofiano e Miggiano, che conta su una superficie di 5.500 ha quasi totalmente destinati a oliveti e attraversata da una fitta rete di sentieri e canali.

Nel contesto della pianificazione di area vasta si segnala che la Provincia di Lecce ha approvato (ottobre 2008) il proprio P.T.C.P. che propone l'idea del "Salento come parco" e ha individuato l'area dei "Paduli" come "Stanza del parco", cioè "parte del territorio fortemente connotata, tanto da dar luogo a specifici ambienti naturali e artificiali in modi direttamente visibili, oppure in modi poco o non visibili, ma fortemente radicati e presenti nella cultura locale".

La stessa Provincia di Lecce, con deliberazione G.P. n. 1515 del 13 ottobre 2006, aveva proposto come ambito da assoggettare a piano di secondo livello (art. 2.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.), un'area che per la gran parte ricopre l'estensione dei "Paduli", ritenuta sottoposta a maggiore pressione e presumibilmente a "maggior rischio" e tale da richiedere una specifica pianificazione finalizzata alla tutela e alla salvaguardia paesistico-ambientale.

Il Comune di San Cassiano, capofila nella valorizzazione dell'Area dei Paduli, in sede di primi adempimenti e adeguamento del proprio P.R.G. per l'attuazione del P.U.T.T./P., "vista la notevole estensione delle aree e la complessa connotazione storica, geografica, floro-faunistica e la forte valenza identitaria del luogo che prende il nome di Paduli", si è impegnato ad avviare i lavori per la programmazione del progetto per il Parco Agrario dei Paduli, "con precisi indirizzi di tutela, valorizzazione e sviluppo locale condivisi con i vari livelli amministrativi di governo del territorio (Regione, Provincia, Comune) e con gli abitanti attraverso una specifica attività di progetto partecipato." E' stato quindi avviato dal Comune di San Cassiano, il processo di coinvolgimento dei comuni sopra richiamati per la costituzione del "Super-parco rurale dei Paduli". Si sono svolti specifici incontri, sedi di discussione e condivisione degli obiettivi, e attività di coinvolgimento degli abitanti e degli attori locali per la messa a punto del progetto di parco agrario.

Il Comune di Miggiano con delibera n. 79 del 25 settembre 2008 riconosce il programma di valorizzazione dell'Area dei Paduli come priorità strategica per il proprio territorio e conferisce un mandato al Sindaco per la definizione di un protocollo di intesa tra i Sindaci dei comuni suddetti ai fini della definizione di politiche ed indirizzi comuni per la valorizzazione dell'Area dei Paduli.

Inoltre si rileva che la zona individuata per l'installazione è classificata Ambito Territoriale Esteso di tipo C nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio della Regione Puglia (Figura 2). Si definisce ambito C "...un territorio a valore distinguibile laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti". Come riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/p al punto 3.3 dell'art. 3.05 "negli ambiti territoriali di valore distinguibile C, in attuazione degli indirizzi di tutela, tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo". L'installazione degli aerogeneratori, gli interventi e le opere connesse, determinerebbero una

trasformazione degli elementi strutturali storici, paesaggistici e naturalistici dell'area di intervento, a causa della variazione della percezione visiva dovuta all'inserimento di tali impianti.

Si ritiene pertanto che il progetto possa avere un impatto paesaggistico significativo per il territorio.

c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Nel SIA si afferma che nei riguardi della flora, della fauna e degli ecosistemi non si rilevano impatti significativi e interferenze con corridoi ecologici, in considerazione del fatto che l'area del parco eolico occupa gran parte dei terreni adibiti a coltivazioni agricole (uliveti).

Considerando che la relazione tecnica sugli impatti qui considerati risulta essere carente, poco dettagliata e superficiale si ritiene di non poter effettuare una valutazione oculata e oggettiva sulla reale situazione dell'area interessata dal progetto.

L'impianto insiste su appezzamenti occupati prevalentemente da ulivi e, come riportato sulla relazione di progetto, si provvederà alla ricollocazione degli ulivi spiantati. E' stata richiesta da questo ufficio un'ulteriore integrazione ai sensi della LR 14/07 sulla tutela degli ulivi monumentali. La relazione agronomica consegnata non risponde alle integrazioni richieste in quanto dall'analisi delle particelle occupate dagli aerogeneratori si riscontra uno spostamento di questi ultimi rispetto al progetto originario: in definitiva le particelle realmente occupate dal progetto non sono quelle analizzate dall'agronomo incaricato quindi non si può escludere la presenza di ulivi monumentali, così come si può evincere dal materiale aerofotogrammetrico consultato da questo Ufficio. Si rileva che quasi tutte le torri eoliche ricadono in siti con copertura vegetale costituita esclusivamente da uliveti maturi e quindi in una posizione ritenuta ad elevata criticità.

d - Rumori e vibrazioni

Data la mancata predisposizione di Piano di Zonizzazione acustica comunale si applicano i limiti provvisori previsti dal DPCM 1/3/1991, 70 dB(A) per il periodo diurno e 60 dB(A) per il periodo notturno. Nella relazione si evince che a seguito di uno studio di previsione dell'alterazione del campo sonoro il livello di rumore prodotto dalle torri rientra nei limiti normativi vigenti. Viene riportata la tavola ottenuta dall'applicazione del modello e rappresentante la diffusione dei livelli sonori nell'intorno dell'impianto affermando che il criterio assoluto e il criterio differenziale vengono rispettati per i due recettori. L'impatto di tale componente dovrebbe essere poco rilevante, in accordo con quanto dichiarato dalla società proponente.

e - Campi elettromagnetici ed interferenze

Nel SIA vengono trattate in maniera superficiale (descrizione generale dell'impianto) le specifiche tecniche di progetto. Si menziona solo il fatto che ogni torre sarà provvista di cabina di trasformazione esterna, collocata ai piedi della stessa. I cavi delle linee elettriche saranno interrati ad una profondità di 120 cm.

Si dichiara che i valori del campo elettromagnetico generato risultano non significativi, ma non vi è traccia di analisi e valutazioni specifiche. Pertanto l'impatto di tale componente risulta difficilmente valutabile.

f - Norme di progettazione

Dalla documentazione di progetto si rileva che l'intera opera rispetterà i criteri di esecuzione dettati dalla normativa tecnica sia sulle parti elettriche che sulle opere civili. Le opere civili ed infrastrutturali previste saranno costituite da: realizzazione di fondazioni in calcestruzzo armato delle torri, realizzazione di strade di servizio e di accesso al parco eolico; realizzazione di una rete elettrica in cavi interrati all'interno del parco eolico e la cessione dell'energia prodotta all'ENEL a 150 kV, tramite la realizzazione di una sottostazione di trasformazione (20/150 kV) e connessione. Si ritiene pertanto che l'intervento per questa componente abbia un impatto non significativo.

g - Dati di progetto e sicurezza

Nello studio prodotto dalla società è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, che è risultata pari a 320 m. Entro tale distanza non sono presenti aree abitate ma solo strade comunali e interpoderali che attraversano il sito di interesse. L'impatto risulta essere trascurabile nel complesso tranne che per la torre numero 8 che dista circa 9 m da una strada vicinale comunale (la fascia di rispetto prevista dall'art. 16 del Codice della Strada per le strade ascritte a tale categoria è pari a 20m).

h - Norme tecniche relative alle strade

Il sito di progetto è raggiungibile attraverso la strada provinciale Miggiano-Torrepaduli e da strade vicinali comunali che intersecano l'arteria principale.

Le strade di servizio tra le varie turbine saranno costituite da strade principali che correranno parallele a ciascuna linea di torri, diramandosi poi in corrispondenza di ciascuna torre. Intorno a ciascuna delle torri sarà realizzato un piazzale per il lavoro delle gru durante la fase di costruzione delle torri stesse. Le strade avranno pendenze e inclinazioni laterali trascurabili. Il manto stradale sarà costituito da ghiaietto su sabbia compattata. Lo strato superiore potrà anche essere realizzato con materiale di risulta anziché da ghiaia. La formazione del manto stradale sarà eseguita con manto bituminoso avente uno spessore di 10 cm. Inoltre nella relazione si riporta quanto segue: "saranno minimizzati i percorsi stradali di raccordo fra le torri con ovvio sfruttamento di tutte

le strade già esistenti. La viabilità esistente è tale da garantire l'assorbimento del traffico che si intensificherà solo durante la fase di costruzione e si costruiranno delle piste interne per il collegamento fra le varie piazzole che ospiteranno gli aerogeneratori".

Inoltre saranno realizzati in corrispondenza dei plinti e delle strade di nuova realizzazione, canali di scolo delle acque superficiali che andranno a confluire nei canali di bonifica esistenti.

Si ritiene che l'intervento, data la vicinanza degli impianti alla rete viabile pubblica, abbia in generale un impatto non significativo.

i - Norme sulle linee elettriche

Nella relazione tecnica generale si riporta che alla base di ciascuna torre sarà installato un trasformatore che permetterà la trasformazione della tensione da 690 V a 20 kV in alternata. Il trasformatore è esterno alla torre.

All'interno del parco sarà realizzata una rete a 20 kV in cavo: la corrente proveniente da gruppi di generatori sarà convogliata su tali cavi fino alla sottostazione di innalzamento. I cavi saranno interrati ad una profondità di 120 cm.

Per la connessione alla rete pubblica sarà realizzata una sottostazione 20/150 kV.

L'impatto è poco significativo.

j - Pertinenze

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 50 x 50 m in fase di cantiere. Nel SIA si afferma che in fase di ultimazione dei lavori saranno ripristinate le condizioni morfologiche preesistenti.

Tali piazzole che secondo la relazione tecnica verranno utilizzate solo nella fase di montaggio non precluderanno l'operazione di eradicazione di numerose piante di ulivo (alcuni individui anche di notevoli dimensioni) e il cambiamento irreversibile del profilo paesaggistico dell'area di intervento (eliminazione di numerosi tratti di muretto a secco e apertura di nuovi varchi stradali). Si ritiene pertanto altamente critica per il contesto territoriale l'operazione di montaggio dell'impianto.

k - Le fasi di cantiere

Le fasi di cantiere riguardano: viabilità, piazzole di montaggio, fondazioni, montaggio degli aereogeneratori, linee elettriche e cavidotti. Nel Sia si esprime quanto segue “Saranno realizzati in corrispondenza dei plinti e delle strade di nuova realizzazione, canali di scolo delle acque superficiali che andranno a confluire nei canali di bonifica esistenti (ad es. localizzati parallelamente in adiacenza lungo la strada SP 252 e veicolate in una vasca disperdente esistente; oppure, ubicati più a Nord dove le acque meteoriche sono veicolate e convogliate verso la Vora - vedi Tav.1: 25.000 allegata”). Inoltre, al termine dei lavori, le superfici sottratte al manto erboso o di terreno agricolo devono essere ricondotte al loro stato originario attraverso tecniche di ingegneria naturalistica (es .opere di copertura vegetale). Le opere di fondazioni delle torri eoliche e i cavidotti dovranno essere completamente interrati e ricoperte da vegetazione per proteggere il suolo dall’erosione superficiale. Anche per questo punto l’impatto più significativo risulta essere quello dovuto all’eradicazione degli ulivi presenti in elevate densità nel sito di interesse.

l - Dismissioni e ripristino dei luoghi

Nel Sia si riporta quanto segue:

Le opere programmate per lo smobilizzo del parco eolico sono individuabili come segue:

- Rimozione di tutti gli oli utilizzati idraulici degli aereogeneratori, nei moltiplicatori di giri, nei trasformatori e smaltimento.
- Rimozione degli aereogeneratori, con recupero dei materiali.

In particolare lo smontaggio degli aereogeneratori avviene seguendo la procedura riportata di seguito:

1. ripristino area di smontaggio (piazzola) per posizionamento gru;
2. posizionamento gru da 500 t;
3. scollegamenti cablaggi elettrici;
4. smontaggio e posizionamento a torre rotore, separazione a terra mozzo, cuscinetti pale e parti ferrose;
5. taglio pale a dimensioni trasportabili con mezzi ordinari;
6. smontaggio e posizionamento a terra della navicella, smontaggio della cover in vetroresina e recupero oli esausti;
7. smontaggio e posizionamento a terra sezioni torre, taglio a dimensioni trasportabili con mezzi ordinari;
8. recupero e smaltimento delle parti smontate;
9. recupero e smaltimento apparati elettrici;
10. ripristino aree.

Si ritengono fondamentali tali opere per il successivo ripristino dei luoghi per contro si rileva che nella relazione del SIA non è stata specificata nessuna azione inerente tale ripristino dei siti occupati dagli impianti.

m - Misure di compensazione

Nella relazione di impatto ambientale non si fa esplicito riferimento a misure di compensazione specifiche, solo in alcuni punti si rimanda ad azioni di ripristino ambientale una volta smantellato l’impianto.

Considerato altresì, a pro:

- che il progetto risulta essere conforme a quanto previsto dall’art. 14, co.2, del R.R. n. 16/06, in quanto non insiste in alcuna delle aree in esso indicate;
- che il progetto, non prevedendo l’installazione di areogeneratori nei SIC e nelle ZPS, risulta altresì conforme a quanto previsto dall’ art. 2, comma 6, della L.R. Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, dall’art. 5, lett. l), del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 17 ottobre 2007 e dall’art. 5, lett. n), del R.R. 18 luglio 2008 n. 15, così come modificato dall’art. 5, co.1., lett. n) del R.R. 22 dicembre 2008 n. 28;

- che il progetto risulta soddisfare i criteri di cui all'art. 14, co. 3, del R.R. n. 16/06;

che, per contro:

1. dalla valutazione emerge, per quanto riguarda l'analisi degli impatti su flora, fauna ed ecosistemi, interferenze e campi elettromagnetici, che lo Studio di Impatto Ambientale, prodotto dalla Eco Energy srl, sia carente e necessitante di approfondimenti;

2. in fase di cantiere è prevedibile un rilevante impatto paesaggistico sull'intera area in particolare in termini di eradicazione di piante di ulivo, modificazione dello sviluppo dei muretti a secco, adeguamenti viari, ecc.: elementi fortemente identificativi del contesto territoriale in esame;

3. l'impianto insiste su appezzamenti occupati prevalentemente da ulivi maturi. Non potendo escludere la presenza di piante con carattere di monumentalità ai sensi della L.R. 14/07, il posizionamento degli aerogeneratori identificati dai numeri 1,2, 3, 4, 5, 6, 8 risulta ad elevata criticità ambientale;

4. il sito di intervento "Paduli" ha una forte connotazione culturale e paesaggistica per le comunità locali. pertanto l'impianto eolico risulterebbe un elemento fortemente detrattivo sul paesaggio e di forte disturbo sull'intero skyline dei comuni limitrofi.

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche propone di assoggettare il progetto proposto dalla società ECO ENERGY srl nel Comune di Miggiano (LE) alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento/esclusione del progetto proposto alla/dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

Il proponente, laddove interessato, ha facoltà di presentare la relativa istanza di V.I.A., corredata di tutti gli atti e i documenti prescritti dalla LR 11/2001 e s.m.i. nonché dal RR 16/2006, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

In tale ipotesi, così come disposto dalla D.G.R. n. 2467/2008, ai fini della decorrenza dei termini della procedura di V.I.A., eventualmente predisposta dalla società istante, farà fede la data di presentazione dell'originaria istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Laddove, invece, l'eventuale presentazione dell'istanza di V.I.A. avvenga dopo che sia già decorso il predetto termine di 30 giorni, si considera valida la relativa istanza come avvio di nuovo procedimento, al quale si applicheranno le leggi e le norme vigenti al momento di presentazione dell'istanza in base al principio del "tempus regit actum".

Rimane inteso che, affinché si consideri valida la data dell'istanza di screening per la decorrenza dei termini della procedura di V.I.A., la posizione degli aerogeneratori (identificata dalle coordinate Gauss-Boaga), deve rimanere invariata rispetto a quella dell'originaria istanza di screening. In caso contrario, l'istanza si intenderà riferita ad un nuovo procedimento che sarà soggetto alle norme di legge e di regolamento vigenti.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PROGRAMMAZIONE, V.I.A.
E POLITICHE ENERGETICHE

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici";

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare a valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Miggiano proposto il 30.03.2007 dalla società Eco Energy S.r.l., con sede legale in Ruffano (LE) alla via Roma n° 58;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
ing. Giuseppe Angelini

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
V.I.A. e Politiche Energetiche
ing. Antonello Antonicelli
